



[Materie](#)

[Argomenti](#)

[Anni](#)

[Parole nel titolo](#)

REGIONE MOLISE

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

| | |
|-------------|--|
| Legge | REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2000, n.4 |
| Bollettino | Bollettino Ufficiale n° 21 del 31/10/2000 |
| Titolo | Modifiche al regolamento regionale per le Aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro - n.1 dell'8 giugno 1995. |
| Materia | ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO |
| Argomento | Caccia e pesca, Procedimenti amministrativi |
| Oggetto | |
| Abrogazioni | |
| Riferimenti | Regolamento regionale 8 giugno 1995, n.1 |
| Vigenza | Vigente |

Art.1

All'art. 3 - dopo le parole "non inferiore a" sono aggiunte le parole: "1000 né superiore a".

Art.2

L'art. 5, comma 2. lettera a), è così sostituito:

"a) nulla-osta dei proprietari o conduttori dei soli fondi assoggettati a coltivazione. Detto assenso non è richiesto per i terreni incolti e per quelli utilizzati a bosco.

Il nulla-osta vincola i proprietari o gli aventi causa per tutta la durata della concessione".

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma 4:

"Per motivate esigenze tecniche o in presenza di diniego del previsto nulla-osta, di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, nella misura massima del 1 0% delle superfici coltivate ricadenti dell'azienda. Rimane comunque, per i proprietari dei terreni inclusi coattivamente, il diritto al risarcimento dei danni di cui alla lettera i) del presente articolo".

Art.3

All'art.11 , il comma 2. è così sostituito:

"Per la formulazione dei programmi di ripopolamento, il concessionario, in presenza di personale della Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro il 10 gennaio di ogni anno procede alla rilevazione della fauna stanziale presente nell'Azienda. La stessa operazione va effettuata entro la fine di luglio per consentire la completa applicazione delle disposizioni del precedente articolo.

Per detto censimento, il concessionario potrà avvalersi della collaborazione di associazioni cinofile".

Art.4

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 17 ottobre 2000

**Il Presidente
della
Giunta Regionale
DI STASI**

Consiglio Regionale del Molise - Via IV Novembre - 86100 Campobasso

molisedati spa